

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

Il cliente afferma di aver estinto anticipatamente il contratto di cessione del quinto stipulato con l'intermediario, in corrispondenza della 57esima rata e che, in tale occasione, non venivano rimborsati al cliente tutti gli oneri.

Chiede quindi il rimborso di € 1.959,47, oltre spese legali per € 200,00, € 20,00 e interessi legali dal reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene:

- di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di € 108,99 a titolo di ratei non maturati e di aver offerto in riscontro al reclamo l'ulteriore somma di € 200,00 non accettata dal cliente;
- la conformità del proprio operato in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia e la non applicabilità nel caso di specie della cd. sentenza Lexitor;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi (commissioni di intermediazione);
- che le commissioni di attivazione hanno natura *up front* e sono percepite a copertura delle prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- la disponibilità, con riferimento alle commissioni di gestione, a rimborsare l'ulteriore somma di € 200,00 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che, con riferimento all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, è da escludersi qualsiasi vizio di invalidità delle clausole in esame in quanto il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cui al punto 4 delle Condizioni Generali di contratto;
 - che le commissioni di istruttoria fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, quindi non hanno natura ricorrente a carico della cliente;
 - che, con riferimento alla richiesta dei diritti di estinzione, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo, in quanto la previsione contrattuale recepisce quanto disposto dall'art. 125-sexies del T.U.B., comma 2;
 - che, quanto al rimborso delle spese legali, venga negato il diritto tenuto conto che la materia trattata non è particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.
- Chiede pertanto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di circoscrivere l'importo da corrispondere a parte ricorrente a € 200,00.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti con cessione dello stipendio, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato*



utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione e le commissioni di attivazione devono considerarsi *upfront*, mentre le commissioni di gestione risultano *recurring*, dovendosi alle stesse applicare il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), poiché il contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento e tale piano risulta sottoscritto dal cliente. Applicando quindi ai costi *recurring* il criterio contrattuale di rimborso e ai costi *upfront* il criterio elaborato dal Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.484,49	Tasso di interesse annuale	6,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	230,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
Data di inizio del prestito	01/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,42%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	30,42%	106,46		106,46
Commissioni di attivazione (B)				386,40	Upfront	30,42%	117,53		117,53
Commissioni di gestione pratica (C)				207,60	Criterio contrattuale	***	108,99	108,99	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				2.760,00	Upfront	30,42%	839,52		839,52
Totale									1.063,51

L'importo sopra riportato non coincide con quanto richiesto da parte ricorrente.

Per quanto riguarda gli interessi legali, trattandosi di obbligazione restitutoria, il relativo decorso deve essere calcolato a partire dal reclamo, come correttamente indicato da parte ricorrente.

Infine, considerata la natura seriale del ricorso, va rigettata la domanda di rifusione delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.064,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA